

COMPAGNIA STABILE-CITTA' MURATA

Sede in Cittadella (PD) – Via Indipendenza n. 19
C.F. 90013130282 – P.I. 04372030280

Verbale Assemblea Straordinaria 03.02.2020

Oggi, 3 febbraio 2020 alle ore 20.30, presso la sede sociale in Cittadella (PD), via dell'Indipendenza n. 19, si è tenuta l'assemblea straordinaria della Associazione COMPAGNIA STABILE-CITTA' MURATA, per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno:

- Approvazione del rendiconto economico finanziario dell'esercizio chiuso al 31.12.2019;
- Determinazione quota associativa per l'esercizio 2020;
- Approvazione e adozione del nuovo statuto sociale in adeguamento alla riforma del terzo settore (Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117);
- Varie ed eventuali.

Assume la presidenza ai sensi dello statuto sociale il Presidente dell'Associazione, signora Ereno Marta, che constata:

- la presenza dei membri del Consiglio Direttivo nella persona dei signori Andretta Marirosa (Vice Presidente), Reffo Ermanno Bovo (Direttore Artistico), Bizzotto Renato (Segretario Generale e Tesoriere), oltre che di sé stesso; assente giustificato Pan Giuseppe;
- la presenza, in proprio e per delega, di n. 53 associati aventi diritto di voto, come risulta dal foglio presenze che rimarrà depositato presso la sede sociale.

Il Presidente dichiara validamente costituita l'assemblea straordinaria dei soci in prima convocazione, nel rispetto delle disposizioni previste dallo statuto sociale vigente, e nessuno opponendosi alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.

Con il consenso degli intervenuti chiama il signor Bizzotto Renato a svolgere mansioni di segretario, dando quindi lettura dell'ordine del giorno.

Si passa quindi allo svolgimento del primo punto all'ordine del giorno. Il Presidente dà lettura alla bozza del rendiconto economico finanziario e dello stato patrimoniale dell'esercizio chiuso al 31.12.2019 e della relazione sulla gestione predisposti dal Consiglio Direttivo, dal quale emerge un risultato di gestione negativo di € 193,47. Apertasi la discussione, sui vari quesiti proposti, risponde il Presidente fornendo i chiarimenti richiesti. Dopo ampia discussione, l'assemblea, all'unanimità,

delibera

di approvare il rendiconto economico finanziario dell'esercizio chiuso al 31.12.2019, che qui si allega.

In merito al secondo punto posto all'ordine del giorno, il Presidente fa presente all'assemblea la

necessità di determinare l'ammontare della quota associativa che ciascun socio dovrà versare per l'esercizio in corso. Dopo breve discussione, l'assemblea, all'unanimità,

delibera

di stabilire la quota associativa per l'esercizio 2020 in € 1,00, che dovrà essere versata da ciascun socio già iscritto al 31.12.2019 entro il termine del 30.06.2020.

Si passa quindi allo svolgimento del terzo punto all'ordine del giorno. Il Presidente fa presente all'Assemblea che si rende necessaria la modifica dello Statuto Sociale vigente, per renderlo conforme alle prescrizioni previste dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e per l'iscrizione dell'associazione al Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale. In particolare il Presidente ricorda ai presenti l'entrata in vigore dal 3.8.2017 del citato d.lgs. n. 117/2017 denominato Codice del terzo settore, provvedimento che provvede al riordino e alla revisione organica della disciplina vigente in materia di enti del terzo settore, enti che esercitano in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale tra quelle contenute nell'art. 5 del decreto, per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. L'applicazione delle norme è tuttavia subordinata all'emanazione di futuri decreti ministeriali e all'operatività del Registro unico nazionale del terzo settore, mentre alcuni benefici fiscali sono subordinati all'autorizzazione da parte dell'Unione Europea. Proprio in vista dell'entrata in vigore della riforma del terzo settore il Consiglio Direttivo ha deliberato di presentare all'assemblea dei soci la proposta di modifica dello Statuto Sociale vigente, al fine appunto di adeguarlo alla nuova disciplina degli enti del terzo settore dettata dal citato d.lgs. n. 117/2017.

Tutto ciò premesso, il Presidente propone all'Assemblea di adottare lo statuto tipo predisposto dalla Federazione Italiana Teatro Amatori (FITA) per le Associazioni di Promozione Sociale (APS), disciplinate attualmente dalla Legge 7 dicembre 2000, n. 383, che risulta essere conforme alle indicazioni previste per l'iscrizione delle associazioni al citato Registro Regionale dell'Associazionismo, sostituendo integralmente lo statuto attuale. Questo, oltre a permettere una migrazione «quasi» automatica nel nuovo Registro unico nazionale del terzo settore al momento della sua entrata in vigore, consentirebbe inoltre di usufruire della particolare disciplina di favore riservata proprio alle APS e alle Organizzazioni di Volontariato dal Codice del terzo settore.

Il Presidente fa presente che, come previsto dall'art. 9 dello statuto sociale vigente, per la modifica delle norme dello statuto è necessaria la presenza di almeno il 75% degli iscritti ed il consenso di almeno i 2/3 dei presenti. Quorum che risulta rispettato per l'odierna assemblea.

Il Presidente procede quindi dando lettura della bozza del nuovo statuto sociale, composto da 5 titoli e 29 articoli, fornendo i necessari chiarimenti e rispondendo ai vari quesiti proposti.

Dopo ampia e approfondita discussione l'Assemblea, all'unanimità,

delibera

di modificare lo Statuto Sociale vigente dell'associazione e quindi di adottare il nuovo Statuto Sociale nella sua redazione aggiornata e conforme allo statuto tipo proposto dalla FITA, e di dare

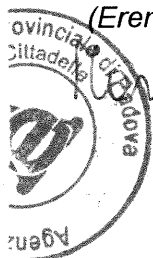


atto che lo Statuto attuale dell'associazione integralmente modificato viene ad essere quello che qui si allega sub "A", dando ampio mandato al Presidente dell'associazione di porre in essere tutte le formalità eventualmente richieste per effetto della modifica della Statuto.

Null'altro essendovi a deliberare, e nessun altro chiedendo la parola, la seduta è tolta alle ore 23.15, previa lettura e unanime approvazione del presente verbale.

Il Presidente

(Ereno Marta)



Ereno Marta

Il Segretario

(Bizzotto Renato)

Bizzotto Renato

Registrato a Cittadella il **- 6 FEB. 2020**
N. 214 Mod. 1 Serie 3
Versati Euro 200,00 (Duecento/00)

Il Funzionario addetto (*)
Anna Maria BASILE

(*) "Firma su delega del Direttore Provinciale Rodolfo Saraco"





STATUTO SOCIALE

A.P.S. COMPAGNIA STABILE - CITTA' MURATA

TITOLO PRIMO

DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA E OGGETTO SOCIALE

Art. 1 – Denominazione

È costituita, ai sensi del Codice Civile, del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato Codice del Terzo Settore o CTS) e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato "A.P.S. COMPAGNIA STABILE - CITTA' MURATA" di seguito detto "Associazione".

L'Associazione non riconosciuta è retta ed opera secondo principi democratici e non ha scopo di lucro, bensì finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari e/o di terzi, di uno o più delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del CTS, come descritto in particolare nel successivo art. 4, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e/o aderenti.

Art. 2 – Sede

L'Associazione ha sede in Cittadella (PD), Via Indipendenza n. 19.

L'eventuale trasferimento della sede legale in ambito comunale non comporterà modifica del presente statuto. L'organo amministrativo può istituire e sopprimere su tutto il territorio nazionale sedi secondarie, delegazioni e uffici staccati e può trasferire la sede, sia nell'ambito dello stesso comune, che in altri comuni.

Art. 3 – Durata

La durata dell'Associazione è stabilita fino al 31.12.2050. L'Assemblea potrà prorogare tale durata o acconsentire, anche tacitamente, la sua continuazione a tempo indeterminato.

Art. 4 – Oggetto sociale

Si ribadisce che l'Associazione non ha scopo di lucro e persegue il fine esclusivo della tutela e valorizzazione della cultura, del patrimonio storico ed artistico, nonché educazione permanente e attività di animazione ricreativa e promozione sociale, attraverso ogni espressione di creatività e valorizzazione artistica e ludica nel campo della recitazione, del teatro, della danza e della musica dal vivo.

In particolare svolgerà una o più delle attività di interesse generale riconducibili a quelle elencate dalle seguenti lettere del comma 1, dell'art. 5 del CTS:

- lettera d), secondo periodo: attività culturali di interesse sociale con finalità educative;
- lettera i): organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

A titolo esemplificativo e non esaustivo le azioni si concretizzeranno in:

- attività culturali di interesse sociale con finalità educative svolte attraverso la promozione e divulgazione della pratica teatrale con l'organizzazione di corsi di formazione e aggiornamento, convegni, concorsi, anche nell'ambito scolastico, per le diverse specializzazioni, nonché la realizzazione di iniziative editoriali, di studio e di approfondimento riguardanti la cultura teatrale;
- attività di promozione della cultura e dell'arte svolta attraverso la promozione e la diffusione dell'arte e della cultura teatrale in ogni sua forma e con ogni mezzo legalmente consentito, anche attraverso la formazione di una compagnia teatrale stabile, nonché la promozione e l'organizzazione, senza alcuna finalità lucrativa, di manifestazioni culturali, musicali, ricreative, cinematografiche, ed artistiche in genere, attraverso la partecipazione ad esse, la promozione e la partecipazione a convegni, dibattiti, stages, festival, conferenze, concorsi, premi, corsi di aggiornamento e perfezionamento anche professionale di teatro, musica, canto, recitazione, danza, pittura, fotografia, arti circensi, ed ogni altra disciplina ricreativa, strumentale e connessa all'attività teatrale e artistica in genere.

L'Organo amministrativo è competente per l'individuazione delle attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali, che l'Associazione potrà svolgere inoltre, a norma dell'art. 6 del CTS, secondo criteri e limiti definiti con apposito decreto ministeriale, come definito dal medesimo art. 6. Con specifico riguardo a tali attività i documenti di bilancio faranno menzione del carattere secondario e strumentale delle stesse.

L'Associazione, per il migliore raggiungimento dei propri scopi, può affiliarsi, convenzionarsi, e/o collaborare con tutte le realtà nazionali ed estere che perseguono i suoi stessi scopi, e/o finalità analoghe ed affini.

TITOLO SECONDO

SOCI – VOLONTARI – DIPENDENTI E COLLABORATORI

Art. 5 – I soci

Il numero degli associati è illimitato, ma comunque non inferiore al minimo stabilito dalla legge. Se il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'Associazione dovrà darne tempestiva comunicazione al RUNTS ed integrarlo entro un anno.

Sono soci dell'Associazione:

- i fondatori;
- tutti coloro, persone fisiche, associazioni ed enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro, nei limiti previsti dal comma 3. dell'art. 35 del CTS, che condividendone in modo espresso gli scopi, presentano richiesta scritta riportando i propri dati anagrafici e fiscali, nonché i propri recapiti telefonici ed eventuale indirizzo di posta elettronica, ovvero, nel caso di soggetto diverso da persona fisica, i dati di tale soggetto e quelli della persona fisica che lo rappresenta legalmente. La richiesta dovrà riportare inoltre la dichiarazione di conoscere ed accettare

integralmente il presente statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legittimamente adottate dagli organi associativi.

L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche, né discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e alla loro partecipazione alla vita associativa.

Spetta all'Organo Amministrativo deliberare sulle domande di ammissione, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale.

L'iscrizione decorre dalla data di delibera dell'Organo Amministrativo, che deve esaminare le domande degli aspiranti nuovi soci nel corso della prima riunione successiva alla data in cui sono state presentate.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo di Amministrazione, nel libro degli associati.

L'Organo di amministrazione deve, entro 30 giorni, motivare la deliberazione di eventuale rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può, entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 6. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Gli associati devono versare le quote associative annuali ed ogni altro contributo richiesto dall'Organo Amministrativo.

Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili a qualsiasi titolo e non sono rivalutabili, né ripetibili.

Gli associati sono tenuti all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni qualora adottati, e delle deliberazioni degli organi sociali.

Tutti i soci hanno gli stessi diritti e parità di trattamento all'interno dell'Associazione.

Agli associati maggiori di età compete il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e per la nomina degli organi sociali.

Art. 6 – Diritti e obblighi dei soci

I soci, purché in regola con il pagamento delle quote e contributi sociali ove previsti, hanno diritto di:

- partecipare alle Assemblee;
- votare direttamente o per delega alle Assemblee, in particolare a quelle convocate per l'approvazione e le modificazioni dello statuto, dei regolamenti e per la nomina degli organi dell'istituzione, se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati;
- candidarsi a ricoprire cariche elettive all'interno degli organi dell'Associazione, se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati;

- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- partecipare alle attività promosse dall'Associazione;
- usufruire di tutti i servizi offerti dall'Associazione;
- conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali;
- concorrere alla formazione dei programmi di attività e alla loro approvazione; conoscere l'ordine del giorno delle assemblee, esaminare i bilanci e consultare i libri sociali con le modalità di cui all'art. 23;
- rassegnare le dimissioni e recedere dall'Associazione in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al Presidente;
- Denunciare i fatti ritenuti censurabili ai sensi dell'art. 29 del CTS.

I soci sono obbligati:

- a rispettare le norme del presente statuto ed i regolamenti approvati;
- a versare le quote sociali e i contributi determinati dagli organi a ciò preposti;
- a mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione;
- a contribuire al raggiungimento degli scopi dell'Associazione e prestare, nei modi e nei tempi concordati, la propria opera secondo i fini dell'ente stesso, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro, anche indiretto, fatto salvo il disposto dell'art. 36 del D.Lgs. n. 117/2017.

La qualità di socio si perde per:

- dimissioni volontarie;
- mancato versamento della quota associativa e degli altri contributi eventualmente dovuti;
- morte o perdita della capacità di agire per le persone fisiche ed estinzione per gli enti;
- mancata partecipazione alla vita dell'Associazione o tenuta di comportamenti contrari agli scopi dell'Associazione;
- mancato adempimento dei doveri inerenti alla qualità di associato o degli impegni assunti verso l'Associazione;
- indegnità deliberata dall'Organo amministrativo, sentita.

Il recesso e l'esclusione dell'associato soggiacciono al disposto dell'art. 24 del Codice Civile.

Art. 7 – Volontari, Dipendenti e Collaboratori

L'associazione si avvale in modo prevalente dell'opera di volontariato dei propri soci o di altri aderenti nello svolgimento delle proprie attività, secondo il disposto dell'art. 17 del CTS. I volontari sono assicurati per gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, secondo le disposizioni dell'art. 18 del CTS. L'Associazione può assumere dipendenti e/o utilizzare collaboratori e lavoratori autonomi, nei limiti di cui all'art. 36 del CTS, stipulando contratti secondo le norme vigenti in materia.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione. L'attività del volontario



non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono vietati i rimborsi spese di tipo forfetario. Rimane applicabile il disposto dell'art. 17, comma 4, del CTS.

TITOLO TERZO

ORGANI SOCIALI

Art. 8 – Organi sociali

Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea dei soci;
- il Presidente;
- l'Organo Amministrativo;
- il Vice Presidente;
- il Segretario;
- l'Organo di controllo;
- il Revisore legale dei conti.

Art. 9 – Assemblea dei soci

L'Assemblea è formata da tutti gli aderenti all'Associazione ed è presieduta dal Presidente dell'Associazione, o da altro soggetto nominato dall'Assemblea stessa.

L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta l'anno. L'Assemblea è convocata inoltre:

- quando il Presidente lo ritenga opportuno;
- quando ne sia fatta richiesta da almeno metà dei soci o da almeno due terzi dei componenti il Consiglio Direttivo.

L'Assemblea è convocata mediante preavviso da comunicare almeno 15 (quindici) giorni prima a mezzo lettera raccomandata, o consegnata a mano, come pure tramite fax, e-mail, o mediante avviso affisso presso la sede o pubblicato sul sito internet dell'associazione, o altra modalità ritenuta opportuna e valida, purché verificabile.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

Per la validità della costituzione dell'Assemblea ordinaria e delle delibere in prima convocazione è necessario che siano presenti o rappresentati almeno la metà più uno degli associati e le delibere saranno prese a maggioranza dei voti. Nel caso di seconda convocazione l'Assemblea sarà valida qualunque sia il numero dei soci presenti e/o rappresentati e le delibere saranno prese sempre a maggioranza semplice.

Per le delibere dell'Assemblea straordinaria in prima convocazione sarà necessaria la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli associati ed il voto favorevole di almeno la metà più uno dei presenti, mentre in seconda convocazione, sarà necessaria la presenza ed il voto favorevole di almeno $\frac{1}{3}$ (un terzo) più uno degli associati.

Per deliberare lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli associati.

Art. 10 – Attribuzioni dell'Assemblea

L'Assemblea in seduta ordinaria:

- determina le linee generali programmatiche dell'associazione;
- approva i bilanci o rendiconti di esercizio e il bilancio sociale ricorrendone l'obbligo, deliberando riguardo alla destinazione degli eventuali avanzi di gestione, piuttosto che sulle modalità di copertura delle eventuali perdite;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, ove previsto o imposto dalla norma, l'organo di controllo;
- nomina e revoca, ove previsto o imposto dalla norma, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- fissa, su proposta del Consiglio Direttivo, le quote di ammissione, i contributi associativi annuali ed eventualmente quelli straordinari;
- approva il programma di attività promosso dal Consiglio Direttivo;
- ratifica i limiti di rimborso delle spese, stabiliti dal Consiglio Direttivo, relativi alle diverse voci di spesa degli organi sociali e degli associati;
- si pronuncia su ogni argomento sottoposto alla sua attenzione, fra cui i regolamenti interni;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'Assemblea straordinaria delibera:

- le modifiche dello statuto;
- lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione, stabilendo, in caso di scioglimento, la devoluzione del patrimonio sociale residuo, secondo quanto disposto dall'art. 28 seguente;
- la nomina uno o più liquidatori.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono trascritte in apposito registro a cura del Segretario o, in mancanza, del Presidente dell'Associazione e rimangono depositate presso la sede dell'Associazione a disposizione degli aderenti per la libera consultazione.

Art. 11 – Rappresentanza dei soci in Assemblea

Ciascun associato ha diritto ad un voto.



Gli associati enti del terzo settore o senza scopo di lucro presenziano e votano tramite il proprio legale rappresentante ed hanno diritto ad un voto indipendentemente dal numero dei propri aderenti o soci.

Gli associati minori di età presenziano e votano tramite un titolare (eventualmente estratto a sorte tra i due) della patria potestà. Quelli inabili o inabilitati, tramite il rispettivo assistente di sostegno.

Ogni associato può farsi rappresentare, tramite delega scritta, da altro associato. Tuttavia nessun associato può rappresentare più di 3 (tre) altri associati.

Art. 12 – Svolgimento dell'Assemblea

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione, o in sua assenza dal Vice Presidente, oppure da altra persona nominata dall'Assemblea, il quale nomina un Segretario incaricato di verbalizzare la stessa. Egli verifica la regolarità della convocazione e la validità della sua costituzione, nonché la validità delle eventuali deleghe.

Art. 13 – Organo di amministrazione

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo nominato dall'Assemblea, i cui componenti, scelti fra gli associati che si candidano, possono variare nel numero, da 3 (tre) a 5 (cinque). Si applica l'art. 2382 del codice civile.

Nel caso in cui, per qualsiasi ragione, un consigliere venisse meno, sarà chiamato a sostituirlo il primo dei non eletti.

Il Consiglio Direttivo è organo esecutivo, investito di tutti i poteri per lo svolgimento dell'attività sociale e per il raggiungimento degli scopi associativi, ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'Assemblea.

Le decisioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza, con la presenza di almeno la metà dei componenti.

Esso predispone il bilancio annuale consuntivo, o rendiconto per cassa secondo quanto previsto dall'art. 13 del CTS. Ricorrendone l'obbligo predispone il bilancio sociale secondo il disposto dell'art. 14 del CTS.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente con un preavviso di almeno 8 (otto) giorni, nelle forme che egli ritiene più opportune, purché verificabili.

Art. 14 – Presidente

Il Presidente, cui spetta anche la presidenza dell'Assemblea e del Consiglio, è eletto da quest'ultimo al suo interno, a maggioranza di voti.

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio.

In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni sono assolve dal Vice Presidente.

Art. 15 – Segretario

Il Segretario coadiuva il Presidente e ha i seguenti compiti:

- provvede alla tenuta e all'aggiornamento del registro degli associati e dei volontari;
- cura la corrispondenza;

- è responsabile della redazione e conservazione dei verbali delle riunioni degli organi collegiali;
- predispone gli schemi di bilancio da sottoporre al Consiglio Direttivo per l'approvazione;
- provvede alla tenuta dei registri e della contabilità e alla ordinata conservazione di tutta la documentazione contabile dell'Associazione;
- provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo;
- è a capo del personale.

Art. 16 – Organo di Controllo

L'Organo di Controllo è nominato nei casi previsti dall'art. 30 del CTS. L'Organo può essere collegiale, composto da 3 (tre) membri effettivi di cui almeno uno iscritto al Registro nazionale dei Revisori Legali e da 2 (due) supplenti, di cui almeno uno iscritto al Registro nazionale dei Revisori Legali, oppure può essere monocratico, retto da un unico soggetto iscritto al Registro nazionale dei Revisori Legali.

Se collegiale il Presidente dell'Organo di controllo è nominato dall'Assemblea.

L'Organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. n. 231/2001, qualora applicabili;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che, ricorrendone l'obbligo, il bilancio sociale sia redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del CTS. Il bilancio, sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

I componenti l'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori informazioni sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 17 – Revisione legale dei conti

Al ricorrere dei casi previsti dall'art. 31 del CTS viene nominato l'Organo di revisione monocratico, formato da un revisore legale dei conti iscritto al relativo Registro. Nel caso sia nominato l'Organo di Controllo monocratico, allo stesso viene affidata anche la revisione legale dei conti qualora ne ricorra l'obbligo.

Art. 18 – Gratuità e durata delle cariche

Tutte le cariche sociali sono gratuite. Esse hanno la durata di 4 (quattro) anni e possono essere riconfermate per un massimo di 4 (quattro) mandati.

Le sostituzioni e le cooptazioni effettuate nel corso dei 4 (quattro) anni decadono allo scadere del quadriennio medesimo.



Fino all'insediamento delle nuove cariche gli organi sociali continuano a svolgere le relative attività in regime di "prorogatio".

TITOLO QUARTO

RISORSE ECONOMICHE, PATRIMONIO E BILANCIO

Art. 19 – Risorse economiche

Le risorse economiche dell'Associazione provengono da:

- contributi degli aderenti (quote di iscrizione, quota annuale, ecc.);
- contributi dei privati;
- contributi di enti, pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive connesse con l'attività istituzionale, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali fino all'operatività del RUNTS, dato che in seguito potranno essere svolte secondo le previsioni specifiche del CTS e dei decreti attuativi dello stesso;
- rendite di beni mobili e immobili pervenute all'Associazione a qualsiasi titolo.

I fondi sono depositati presso gli istituti di credito stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Ogni operazione finanziaria può essere disposta, oltre che con la firma del Presidente, eventualmente con la firma del Segretario, appositamente delegato dal Presidente.

I contributi dei soci sono stabiliti annualmente dall'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo.

La perdita della qualità di socio, per qualsiasi causa, non comporta un diritto sul patrimonio dell'Associazione, né rimborsi, né corrispettivi ad alcun titolo.

Art. 20 – Erogazioni, donazioni e lasciti

L'Associazione può ricevere erogazioni liberali in denaro e donazioni, previa delibera di accettazione del Consiglio Direttivo, che predispone un progetto di modalità e tempi del loro utilizzo per fini istituzionali, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

L'Associazione può inoltre ricevere eredità e legati previa delibera del Consiglio Direttivo di accettazione, con beneficio d'inventario, stabilendo modalità e tempi di utilizzo dei beni ricevuti e delle loro rendite esclusivamente in conformità alle finalità previste dall'Atto costitutivo e dallo statuto, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

Art. 21 – Beni immobili, mobili e altri beni

L'Associazione può possedere e/o acquistare beni immobili, mobili registrati e non, come pure detenere beni di proprietà degli aderenti in comodato d'uso, oppure di terzi, sia in comodato d'uso che in affitto.

Art. 22 – Responsabilità dell'Associazione

L'Associazione risponde con i propri beni e le proprie risorse finanziarie dei danni provocati da inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.



L'Associazione può sottoscrivere polizze assicurative a copertura dei danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'ente stesso.

Art. 23 – Esercizio sociale e bilancio

L'esercizio finanziario si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Entro il mese di aprile dell'anno successivo deve essere convocata l'Assemblea per approvare il bilancio consuntivo predisposto dal Consiglio Direttivo nelle forme previste dall'art. 13 o, ricorrendone i presupposti, dall'art. 14 del CTS, e la relazione del Presidente, nonché determinare l'entità delle quote associative su proposta del Consiglio Direttivo.

Il bilancio consuntivo o, se dovuto, il bilancio sociale, predisposto dal Consiglio Direttivo, deve essere depositato nella sede dell'Associazione, o spedito agli associati, 15 (quindici) giorni prima della convocazione dell'Assemblea, affinché i medesimi possano esaminarlo.

All'Assemblea il Presidente espone una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente e sull'attività prevista per l'anno in corso.

I bilanci approvati dall'Assemblea, come pure le altre deliberazioni della stessa, nonché le scritture e i libri sociali obbligatori secondo il disposto dell'art. 15 del D.Lgs. n. 117/2017, restano depositati presso la segreteria dell'associazione, a disposizione dei soci i quali possono penderne visione mediante richiesta al Segretario, il quale deve adempiere alla richiesta nel termine di 30 (trenta) giorni.

Il bilancio di esercizio, redatto secondo le disposizioni, modalità e termini stabiliti dall'art. 13 del CTS deve essere depositato a cura del Consiglio Direttivo presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Nei casi previsti dall'art. 14 del CTS, gli adempimenti richiesti dal medesimo articolo sono posti a carico del Consiglio Direttivo.

Art. 24 – Destinazione degli utili, delle riserve, dei fondi di capitale

Gli eventuali utili, riserve e patrimonio in generale, dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, gli utili d'esercizio, le riserve, i fondi di gestione e il capitale durante la vita dell'Associazione.

Art. 25 – Quota sociale

La quota associativa a carico degli aderenti è fissata dall'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo. Essa è annuale, non è frazionabile né ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualità di associato, e neppure rivalutabile, né trasmissibile.

Gli aderenti non in regola con il pagamento delle quote sociali e che non vi provvedano nei termini loro richiesti decadono ad ogni effetto dalla qualifica di associato.

TITOLO QUINTO

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 26 – Modificazioni dello statuto

Il presente statuto regola e vincola alla sua osservanza tutti coloro che aderiscono all'Associazione. Esso può essere modificato solo dall'Assemblea dell'Associazione riunita in via straordinaria.

Art. 27 – Regolamento interno

L'Assemblea approva il regolamento interno, che rimane valido a tempo indeterminato comunque fino quando non sia modificato o soppresso dall'Assemblea medesima.

Art. 28 – Estinzione, scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo

Il caso di estinzione o scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio territoriale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalle Legge, ad altri enti del Terzo Settore o, nelle more della piena operatività del RUNTS, a fini di pubblica utilità.

Art. 29 – Disposizioni transitorie e finali

Il presente Statuto entra in vigore all'atto della sua approvazione, ad eccezione della definizione contenuta nell'Art. 1 di "A.P.S." quale parte integrante della denominazione dell'Associazione, il cui utilizzo rimane sospeso fino all'iscrizione nella relativa sezione del registro Unico Nazionale del Terzo Settore o, nelle more, nel Registro delle Associazioni di Promozione Sociale tenuto dalla regione di appartenenza.

Per quanto non previsto dal presente statuto si rimanda a quanto stabilito dall'ordinamento giuridico vigente in ambito del terzo settore.

Monte Erano
Bizillo Ref

